



# **Regolamento per l'utilizzo dei parcheggi comunali coperti (frazioni alte di Champdepraz)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 30/03/2021

## **Articolo 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso dei parcheggi coperti non custoditi, nelle frazioni alte del territorio di Champdepraz, ovvero quello in località Barbustel, e in frazione Crestaz.

## **Articolo 2 – Utilizzo**

- Nel parcheggio possono essere collocate autovetture e veicoli di ingombro assimilabili, ad esclusione di mezzi agricoli
- Il parcheggio non custodito è gratuito e deve essere utilizzato esclusivamente per lo stazionamento non permanente di autoveicoli in regola con le Norme del Codice della strada.
- In caso di manutenzioni, per cause di forza maggiore, per manifestazioni, ecc... il parcheggio potrà essere chiuso, previa ordinanza del Sindaco, con la quale saranno, di volta in volta, specificati i termini entro i quali dovranno essere sgomberati i piazzali.

## **Articolo 3 – Obblighi e divieti**

Tutti gli utenti che usufruiscono del parcheggio sono tenuti a:

- Mantenere una velocità adeguata sia nella rampa d'accesso che nel parcheggio stesso, onde evitare situazioni di pericolo a persone e cose.
- I mezzi dovranno essere sistemati solo ed esclusivamente negli spazi delimitati.
- I veicoli devono essere lasciati con motore spento, con le portiere chiuse, perfettamente frenati e senza avere a bordo sostanze infiammabili o esplosive, in modo da non essere di intralcio e in maniera da non provocare danni a persone o cose.

È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di:

- Sostare con il motore acceso.
- Circolare con catene montate.
- Effettuare qualsiasi tipo di manutenzione o lavaggio dei veicoli all'interno del parcheggio.
- Scaricare al suolo qualsiasi tipo di materiale che possa sporcare o danneggiare il parcheggio.
- Parcheggiare al di fuori degli appositi spazi.
- Utilizzare il parcheggio come deposito, sia temporaneo che non temporaneo, lasciando i mezzi in sosta per lunghi periodi, sia che siano funzionanti che inoperanti.
- Parcheggiare appendici agricole (imballatrici, rimorchi, ecc..)
- Ostacolare per qualsiasi motivo la rampa di accesso e gli spazi comuni.
- Parcheggiare mezzi con perdite di liquidi di qualsiasi tipo (oli, carburanti, ecc..)
- Fumare.
- Usare fiamme libere.

## **Articolo 4 – Controllo e rimozione dei veicoli**

L'amministrazione Comunale può esercitare, nelle forme e nei tempi che più riterrà opportuni, ogni tipo di controllo e di vigilanza sul parcheggio.

In caso di violazione delle norme riportate nel presente regolamento, o del Codice della Strada, il Comune, tramite gli agenti di Polizia Municipale, si riserva il diritto di effettuare tutte le sanzioni del caso e, dove necessario, di applicare la rimozione forzata dei mezzi in mora, attribuendo gli oneri e i rischi della stessa all'utenza.

### **Articolo 5 – Responsabilità e danni**

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni, furti, incendi che si dovessero sviluppare all'interno del parcheggio.

I danni arrecati per l'uso non corretto della struttura e della segnaletica messe a disposizione saranno poste a carico dell'utenza, fermo restando che chiunque sporchi o danneggi il fondo, ha l'obbligo di adoperarsi per rimettere in pristino i luoghi, pena sanzione.

### **Articolo 6 – Validità del Regolamento**

Il presente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021, entrerà in vigore, in via sperimentale, a far data dal 01/04/2021; durante il periodo di 15 giorni, saranno effettuati i controlli, al fine di permettere agli abitanti delle zone interessate di adeguarsi alle norme contenute. Decorso il periodo di 15 giorni, l'Amministrazione Comunale, per mezzo della Polizia Locale, avvierà le procedure sanzionatorie a carico dei trasgressori.

### **Articolo 7 – Sanzioni**

Il Codice della Strada prevede, all'art. 157:

Al comma 7-bis:

“È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria del veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223 a euro 444.”

Al comma 8:

“Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.”